Nella causa 17-68

ANDREAS REINARZ, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Dworp (Belgio), con gli avvocati Henri Rolin e Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. André Elvinger, Grand'Rue 84,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, dott. Louis de la Fontaine, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, bd Royal 4,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

a) L'annullamento della decisione 26 giugno 1968 con cui il ricorrente è stato dispensato dal servizio,

b) L'annullamento, in quanto occorra, della decisione 20 marzo 1968 con cui si è attribuito provvisoriamente al ricorrente un posto di consigliere principale, nonché della decisione 30 maggio 1968, notificata con lettera del presidente della Commissione in data 31 maggio 1968, con cui il ricorrente è stato incluso nell'elenco dei dipendenti che potevano venire dispensati dal servizio,

c) La conservazione al ricorrente dello stipendio e di tutti gli altri vantaggi connessi al suo impiego,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori : J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione (relatore); A. M. Donner e R. Monaco, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Il ricorrente, assunto dall'Alta Autorità della CECA nel 1952, dal 1959 era direttore (grado A/2) della Direzione prezzi e condizioni di trasporto presso la direzione generale trasporti della Commissione CEE.

Con lettera 11 marzo 1968, indirizzata al suo superiore gerarchico sig. Rho, direttore generale dei trasporti, il ricorrente revocava la dichiarazione, fatta in precedenza, di voler presentare le dimissioni, riservandosi tuttavia la facoltà di avvalersi dell'articolo 4, n. 3, del regolamento n. 259/68.

Il 20 marzo 1968, la Commissione, nella sua 30ª riunione, attribuiva dei posti di direttore ad alcuni dipendenti e ad altri, tra cui il ricorrente, attribuiva le mansioni di consigliere principale.

Con lettera 22 marzo 1968 il commissario responsabile della direzione trasporti pregava il direttore generale Rho d'informare il ricorrente che la decisione da questo presa l'11 marzo 1968 era giunta troppo tardi. Egli aggiungeva : « ... dopo la decisione della Commissione di ridurre a tre le quattro direzioni previste dal vecchio organico, si sarebbe dovuto procedere ad una dolorosa scelta fra i quattro titolari, tutti in possesso di eccellenti doti personali e professionali.

La decisione a suo tempo comunicatale dal Reinarz ci ha permesso di evitare questa scelta penosa, pur tenendo conto dei desideri da lui manifestati.

Le è noto che la Commissione ha accettato la proposta ed ha quindi assegnato i tre altri titolari alle tre nuove direzioni.

Aggiungo, per sua informazione, che il ritornare sulla scelta fatta implicherebbe, in sede di Commissione, una nuova discussione sull'equilibrio geografico così faticosamente raggiunto. »

Con lettera 14 aprile 1968 al presidente della Commissione, il ricorrente confermava di non aver più l'intenzione di presentare le dimissioni; d'altronde la sua precedente dichiarazione era condizionata e quindi egli non poteva fare a meno di sottolineare l'assurdità di una decisione amministrativa adottata sulla base di un « consenso espressamente condizionato ».

Nella 39ª riunione del 30 maggio 1968, la Commissione prendeva in considerazione la possibilità di dispensare dal servizio alcuni dipendenti, tra cui il ricorrente, e incaricava il suo presidente d'informare gli interessati, « onde metterli in condizioni di presentare le loro eventuali osservazioni » prima che venisse adottata la decisione definitiva nell'ultima decade di giugno.

Il 31 maggio 1968, il presidente Rey notificava la decisione al ricorrente, informandolo che le decisioni del 20 marzo 1968, con cui era stato attribuito ad alcuni dipendenti un posto di consigliere speciale, lasciavano libera l'amministrazione di adottare in prosieguo decisioni definitive nei confronti degli interessati, e che inoltre la Commissione era disposta a prendere in esame tutte le osservazioni ch'egli intendesse sottoporle.

Il 19 giugno 1968 il ricorrente presentava

ricorso gerarchico contro la decisione della Commissione in data 20 marzo 1968.
Con decisione 26 giugno 1968, avente effetto dal 1° ottobre 1968, la Commissione decideva di porre definitivamente termine al rapporto di lavoro col ricorrente, in applicazione dell'articolo 4, n. 1, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259.
Il presente ricorso è stato depositato in cancelleria il 29 luglio 1968.
Le parti hanno depositato le loro memorie nei termini prescritti ed il procedimento si è svolto ritualmente.
Nell'adunanza del 14 gennaio 1969, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 25 febbraio 1969.
Al termine dell'udienza il ricorrente ha prodotto un documento già comunicato alla convenuta ed ha depositato una nota contenente una domanda di risarcimento in via subordinata, nonché un'offerta di prova. Anche la convenuta ha prodotto un documento già comunicato alla controparte.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 marzo 1969.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :
1) Annullare la decisione 26 giugno 1968 con cui la Commissione ha posto fine al rapporto di lavoro col ricorrente.
2) Annullare, in quanto occorra, le decisioni del 20 marzo 1968 e quella, di data ignota, menzionata nella lettera 31 maggio 1968 del presidente della Commissione.
3) Dichiarare che il ricorrente continua ad avere diritto allo stipendio e a tutti i vantaggi relativi al suo impiego.
4) Porre le spese a carico della controparte.

Nel controricorso e nella controreplica la *convenuta* conclude che la Corte voglia :
1) Dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda l'impugnazione dei provvedimenti 20 marzo 1968 e 30 maggio 1968.
2) Per il resto respingerlo.
3) Porre le spese del giudizio a carico del ricorrente.

Nella replica il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :
— dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

La *convenuta* eccepisce l'irricevibilità del ricorso, nella parte in cui s'impugnano le decisioni 20 marzo e 30 maggio 1968.
La prima non è che un provvedimento interno il quale, avendo unicamente lo scopo di modificare le attribuzioni del ricorrente affidandogli provvisoriamente nuovi compiti corrispondenti al suo grado, è conseguenza della razionalizzazione dei servizi e non è tale da recargli pregiudizio.
La decisione del 30 maggio 1968 non è un atto che possa ripercuotersi direttamente su una determinata situazione giuridica, poiché la Commissione vi si limita ad esprimere le proprie intenzioni. Le decisioni definitive adottate nella riunione del 26 giugno 1968 sono del resto diverse da quelle adottate tra il 28 e il 31 maggio 1968.
Il *ricorrente* ribatte che la decisione 20 marzo 1968 non costituiva un tramutamento a titolo eventualmente provvisorio, ma doveva essere logicamente e necessariamente seguita dalla decisione 26 giugno 1968. A sostegno, egli invoca la lettera 22 marzo 1968 del sig. Bodson,

membro della Commissione, ed il fatto che fin dal 29 aprile 1968 il personale fu informato, dal n. 28 del « Corriere del personale », che ai posti di direttore previsti in organico erano stati nominati in via definitiva vari nuovi titolari.
Il ricorrente sostiene che l'occupazione di tutti i posti non poteva lasciare dubbi quanto alla dispensa dal servizio dei consiglieri principali. Quindi il ricorso, in quanto diretto contro la decisione 20 marzo 1968, è ricevibile, giacché l'attribuzione al ricorrente di nuove mansioni era semplicemente una formalità che preludeva alla dispensa dal servizio.
Quanto alla deliberazione del 30 maggio 1968 il ricorrente assume che non era una dichiarazione d'intenzioni, ma una decisione, anche se di carattere provvisorio.

B — Nel merito

1 — Prima censura

Il *ricorrente* assume che dalla lettera 22 marzo 1968 del commissario Bodson risulta che la decisione 20 marzo 1968 è stata adottata senza previo esame comparativo delle situazioni e che le due decisioni posteriori sono una semplice riproduzione della prima.
Secondo la *convenuta*, dal verbale della seduta della Commissione in data 20 marzo 1968 risulta che si era già proceduto ad un primo esame comparativo delle situazioni prima che fossero adottate le decisioni di pari data relative ai mutamenti di mansioni.
L'atto impugnato datato 20 marzo 1968 dispone un cambiamento provvisorio di funzioni, ma non costituisce il preliminare necessario di una dispensa dal servizio. Vari dipendenti, che hanno costituito oggetto di un analogo cambiamento provvisorio, hanno avuto in seguito un'assegnazione definitiva.
La decisione 26 giugno 1968, che ha dispensato dal servizio il ricorrente, ha determinato una situazione fondamentalmente diversa da quella posta in essere con la decisione 20 marzo 1968. Queste due decisioni, tra loro indipendenti, non costituiscono una « riproduzione ».
La convenuta sostiene ancora che la decisione 26 giugno 1968 è stata effettivamente preceduta da un esame comparativo, come risulta dal verbale della seduta della Commissione in data 26 giugno 1968 ed in particolare dalle frasi « dopo aver riesaminato tutti i fascicoli » e « i risultati dell'esame comparativo delle varie situazioni dei dipendenti di grado A/1 e A/2 ».
Il *ricorrente* replica che l'assunto della convenuta secondo cui le due principali decisioni impugnate sono state precedute da un esame comparativo, implica che la Commissione ammette di non potersi trincerare dietro la genericità del tenore dell'articolo 50 dello statuto del personale per sottrarsi all'obbligo dell'esame comparativo preliminare.
Il regolamento n. 259/68 implica che l'esame deve sempre essere effettuato prima della dispensa dal servizio, anche nel caso di dipendenti di grado A/1 e A/2.
I richiami all'esame comparativo, contenuti nei verbali prodotti dalla Commissione, non sono che formule stereotipate.
La lettera 22 marzo 1968 dimostra che l'esame comparativo si è limitato alla presa in considerazione di una vecchia proposta atta a porre il ricorrente nel novero dei dipendenti disposti a dimettersi, mentre detta proposta, condizionata fin dall'origine, era stata ritirata l'8 marzo ed il commissario Bodson ne era stato informato l'11 marzo 1968.
Per eliminare il ricorrente, la Commissione si è dunque unicamente basata su un motivo inesistente, e la sua decisione va quindi annullata per difetto di motivazione.
Dichiarando che la notifica dell'11 marzo 1968 era tardiva e facendo richiamo alla circostanza che il nuovo organico era già stato stabilito, il commissario Bodson la lasciato intendere che, già prima di detta data, i

membri della Commissione avevano ben presente che l'intenzione del ricorrente di lasciare volontariamente il servizio avrebbe consentito di risolvere senza difficoltà il problema della riduzione dell'organico. Poiché nel frattempo la situazione si era modificata, la Commissione avrebbe dovuto tenerne conto e quindi la decisione non può essere ritenuta valida.

La *convenuta* rileva che la lettera 22 marzo 1968 (d'altronde non impegnativa per la Commissione) non prova affatto che sia stato omesso l'esame comparativo. Infatti, anche se la Commissione ha potuto credere erroneamente che il 20 marzo 1968 il ricorrente fosse ancora disposto a dimettersi volontariamente, resta il fatto che le dimissioni potevano venire accettate solo se lo consentiva l'interesse del servizio. Il soddisfacimento di questa condizione, espressamente contemplata dall'articolo 4, n. 3, del regolamento n. 259/68, poteva essere stabilito solo mediante un esame comparativo.

Questo primo esame comparativo, anche volendo ritenerlo inadeguato, non si è risolto in una decisione di dispensa dal servizio. Questa è intervenuta solo il 26 giugno 1968 ed è stata preceduta da un nuovo esame comparativo. A questo momento, grazie alla lettera del 14 aprile 1968 inviata dal ricorrente al presidente Rey, la Commissione era al corrente del fatto che il Reinarz non intendeva, o non intendeva più, valersi dell'articolo 4, n. 3, del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

2 — Seconda censura

Il *ricorrente* assume che la decisione 26 giugno 1968, anche volendo ammettere ch'essa sia stata preceduta da un esame comperativo tra le situazioni dei dipendenti, è insufficientemente motivata, in ispecie per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo.

Nella decisione infatti si afferma essere stato effettuato un esame comparativo, ma non si precisa se l'esame abbia compreso tutti i dipendenti superiori : direttori generali, direttori e consiglieri principali.

Inoltre, benché la Commissione per i dipendenti di grado A/1 e A/2 non fosse vincolata dai criteri previsti dall'articolo 4, n. 2, del regolamento n. 259/68, avrebbe dovuto tuttavia precisare i criteri cui si era ispirato l'esame comparativo in questione, per permettere alla Corte di esercitare il suo sindacato.

L'ampia libertà d'apprezzamento riservata alla Commissione nell'assunzione di funzionari di grado A/1 e A/2 non può sconfinare nell'arbitrio.

Secondo il ricorrente, non è sufficiente affermare « che si erano consultati i fascicoli personali degli interessati ed era stato eseguito un esame comparativo, allorché è provato che la decisione era stata ispirata da una considerazione estranea sia al fascicolo che all'esame ».

La *convenuta* ribatte che i dipendenti di grado A/1 e A/2 costituiscono una categoria speciale, disciplinata da speciali modalità di assunzione e di licenziamento. Mentre un licenziamento deve sempre essere motivato, per la dispensa dall'impiego a norma dell'articolo 50 dello statuto, applicabile esclusivamente ai dipendenti di grado A/1 e A/2, non è necessaria la decisione motivata.

L'articolo 4 del regolamento n. 259/68 non ha introdotto alcun requisito supplementare rispetto al sistema di dispensa dall'impiego contemplata dall'articolo 50 dello statuto; nella fattispecie la Commissione, avendo agito nell'ambito del proprio potere discrezionale, non è nemmeno tenuta a rendere noti i motivi della decisione 26 giugno 1968.

Ad ogni buon conto, la convenuta precisa che :

a) L'esame comparativo è stato esteso a tutti i dipendenti A/1 e A/2, ivi compresi i consiglieri principali.

b) È proprio della natura stessa di una decisione discrezionale il non rivelare i vari elementi presi in considerazione dalla Commissione nel valutare insindacabilmente l'interesse del

servizio e gli imperativi ad esso connessi, poiché i punti della motivazione che si riferiscono alle capacità professionali e, in generale, alla personalità del ricorrente, sono sottratti al sindacato della Corte.

L'affermazione del ricorrente secondo cui la decisione impugnata si era ispirata a considerazioni estranee allo scrutinio comparativo dei meriti degli interessati non sarebbe corroborata da alcuna prova né da offerte di prova.

3 — Terza censura

Il *ricorrente* assume che non risulta dal testo della decisione 26 giugno 1968 che l'esame comparativo delle situazioni effettuato dalla Commissione sia stato preceduto dall'esame dei fascicoli personali dei dipendenti interessati.
La *convenuta* ribatte che dai verbali delle sedute del 20 marzo e del 26 giugno 1968 si desume che la Commissione ha esaminato ogni volta tutti i fascicoli personali.

4 — Quarta censura

Il *ricorrente* osserva che, in uno dei considerandi della decisione 26 giugno 1968, la Commissione si richiama alle « osservazioni » contenute nella lettera inviata dal ricorrente il 19 giugno 1968. Tale lettera rappresenta un ricorso gerarchico avverso la decisione del 20 marzo 1968, ma non contiene osservazioni riguardanti l'eventuale dispensa dal servizio. La Commissione avrebbe dovuto dare una risposta formale.
Essa invece si è pronunciata nell'ambito di una decisione generale, dando quindi una motivazione inesatta, o, quanto meno, non ha dato una risposta adeguata alle osservazioni del ricorrente.
La *convenuta* ribatte di aver fondato la propria decisione definitiva sugli elementi della lettera 19 giugno 1968, i quali le consentivano di valutare l'anzianità, la formazione scientifica e il carico di famiglia del ricorrente.
L'invocare nella replica il silenzio-rifiuto nei confronti del ricorso amministrativo costituisce un mezzo nuovo e quindi irricevibile; per di più, il mezzo è infondato per mancanza di oggetto, poiché era stato adottato un provvedimento definitivo.

5 — Quinta censura

Il *ricorrente* sostiene che non si è trattato di razionalizzazione dei servizi, in quanto uno dei tre direttori rimasti in servizio avrebbe raggiunto i limiti d'età ai primi del settembre 1968.
Nulla avrebbe quindi impedito alla Commissione di attribuire nuovamente il posto litigioso al ricorrente, oppure affidargli un'altra direzione, dopo il collocamento a riposo del sig. Mayer. Questo posto è stato invece dichiarato vacante solo nell'ottobre 1968, il che ha impedito al ricorrente di presentare la sua candidatura.
Se si può a rigore ammettere che il criterio della nazionalità abbia rilevanza nel valutare i titoli dei vari candidati, considerazioni di tale natura non possono giustificare la dispensa dal servizio di un dipendente per riservare un posto determinato a persone di una determinata nazionalità.
La *convenuta* osserva che era difficile decidere unicamente in base all'età del sig. N., ormai prossimo alla pensione, poiché un tale provvedimento non avrebbe rispecchiato il complesso dei risultati dell'esame comparativo delle varie situazioni. Si dovevano prendere in considerazione altri elementi altrettanto importanti come : preparazione personale, idoneità a dirigere una grande unità amministrativa, personalità degli interessati e ripartizione geografica.
Considerazioni ispirate alla preoccupazione di conservare l'equilibrio geografico tra i vari posti direttivi nell'ambito della direzione generale trasporti sono giustamente valse a far ritenere indesiderabile « l'eliminazione dall'organico » del sig. N. anziche del sig.

Reinarz che era stato designato successore del sig. N.

6 — Sesta censura

Il *ricorrente* assume che caratteristiche obiettive della sua carriera imponevano di mantenerlo in servizio. Dispensandolo dal servizio, la Commissione non ha quindi agito nell'interesse di questo. Il suo fascicolo personale non conteneva alcun apprezzamento negativo, ed egli era il solo che avesse prestato servizio presso la CECA e presso la CEE.
La *convenuta* ribatte di possedere in questa materia un potere discrezionale. Essendo un funzionario di grado elevato, il ricorrente non veniva giudicato mediante rapporti periodici; quindi la sua personalità doveva venir valutata in modo non suscettibile di controllo obiettivo.

7 — Settima censura

Il *ricorrente* assume che la decisione 20 marzo 1968, riprodotta il 26 giugno 1968, costituisce una sanzione dissimulata in quanto si fonda su un esame comparativo delle situazioni che ha indotto la Commissione ad affidare, nel gennaio 1969, il posto di direttore dei prezzi e delle condizioni dei trasporti ad un altro dipendente, il sig. D.
Il fatto che questo provvedimento sia stato adottato senza che vi fosse alcun motivo di sanzione e senza osservare il procedimento contemplato dall'allegato IX dello statuto indica trattarsi di una sanzione dissimulata, la quale costituisce uno sviamento di potere.
Secondo la *convenuta* nulla consente di ritenere che la preferenza riservata al sig. D. possa trasformare il provvedimento impugnato in una sanzione dissimulata.
Poiché d'altronde l'articolo 4, n. 4, del regolamento n. 259/68 dichiara che i provvedimenti di dispensa dal servizio non hanno affatto natura disciplinare, sarebbe stato illegittimo valersi della procedura di cui all'allegato IX dello statuto. La motivazione della decisione impugnata lascia inoltre chiaramente intendere che non si tratta di un provvedimento disciplinare.

In diritto

1 Il ricorso mira in via principale a far annullare la decisione 26 giugno 1968, con cui la Commissione ha dispensato dal servizio il ricorrente, e a far dichiarare che al ricorrente continuano a spettare lo stipendio e tutti gli altri vantaggi relativi al suo impiego.

2 In quanto occorra, si chiede inoltre l'annullamento della decisione 20 marzo 1968, che ha tramutato il ricorrente dal suo posto di direttore della direzione « prezzi e condizioni dei trasporti » ad un posto di consigliere principale presso detta direzione generale, nonché l'annullamento della deliberazione 30 maggio 1968, con cui la Commissione preannunciava l'eventuale dispensa definitiva dal servizio di vari dipendenti, tra i quali il ricorrente.

3 Infine, nella fase orale, il ricorrente ha offerto delle prove ed ha chiesto un'indennità compensativa, da stabilirsi dalla Corte, per il caso che « ostacoli insormontabili si dovessero frapporre alla sua reintegrazione in qualità di direttore »

Sulla ricevibilità

4 La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro gli atti del 20 marzo e del 30 maggio 1968, allegando che tali atti non sono decisioni pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 91 dello statuto.

5/6 La decisione del 20 marzo 1968 costituisce un tramutamento. Se è vero che un provvedimento del genere rientra, in linea di massima, fra gli atti che l'amministrazione può adottare discrezionalmente per organizzare i propri servizi, tuttavia, in determinate circostanze, esso può arrecare pregiudizio. Sotto questo aspetto il ricorso è ricevibile.

7/9 Nella riunione del 30 maggio 1968, la Commissione considerava l'eventualità di dispensare definitivamente dal servizio diversi dipendenti di grado A/1 e A/2, tra i quali il ricorrente, ed incaricava il presidente di rendere nota la decisione agli interessati onde dar loro modo di presentare eventualmente delle osservazioni prima che la Commissione adottasse una decisione definitiva. Poiché i funzionari di grado A/1 e A/2 non vanno iscritti sull'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento n. 259/68, tale deliberazione era una semplice dichiarazione d'intenzioni che non poteva produrre effetti giuridici, ma che doveva costituire, come ha costituito, l'oggetto di una nuova deliberazione. Sotto questo profilo il ricorso è irricevibile.

10 Il ricorrente afferma tuttavia che questa deliberazione, come pure quella del 20 marzo, rientra in un complesso di atti viziati da eccesso o da sviamento di potere. Le censure dedotte a questo proposito devono in ogni caso venir esaminate nell'ambito della domanda principale.

Nel merito

A — *Sulla legittimità delle decisioni impugnate*

11 Il ricorrente afferma che le decisioni impugnate vanno annullate perché non sono state precedute da uno scrutinio per merito comparativo e non è stata

raffrontata la situazione dei vari funzionari che potevano venir colpiti da un provvedimento di dispensa dal servizio e comunque perché tale esame, se ha avuto luogo, non è stato preceduto da una consultazione individuale dei fascicoli.

12/13 In forza dell'articolo 50 dello statuto, ogni dipendente di grado A/1 e A/2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio. Detta disposizione lascia inoltre intendere che i provvedimenti relativi non vanno motivati. D'altra parte, l'articolo 4, n. 2, del regolamento n. 259/68 stabilisce che la Commissione, qualora intenda dispensare dal servizio dei dipendenti di grado diverso dall'A/1 e A/2, redige un elenco dei potenziali destinatari del provvedimento, previo parere della Commissione paritetica e tenendo conto della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio, della situazione famigliare e dell'anzianità di detti dipendenti.

14/17 Dal combinato disposto dei due articoli risulta che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda i rapporti coi dipendenti di grado A/1 e A/2. Tale potere presuppone un'ampia libertà di decisione e, al tempo stesso, l'esame scrupoloso degli elementi del caso specifico; questo secondo requisito è la garanzia necessaria per l'uso di detto potere con piena cognizione di causa. Nella fattispecie, tale esigenza imponeva un esame comparativo dei titoli e delle situazioni dei dipendenti in predicato per un eventuale licenziamento.

18/19 Dall'allegato del documento G (68) 175 Al del 24 giugno 1968 risulta che, nella riunione del 20 marzo 1968, la Commissione ha inteso redigere un elenco provvisorio dei dipendenti di grado A/1 e A/2 che avrebbero potuto venire dispensati dal servizio nelle settimane seguenti. La lettera 22 marzo 1968, inviata dal membro della Commissione competente al direttore generale trasporti, mostra che il 20 marzo, giorno della decisione, la Commissione ignorava che il ricorrente non avesse più intenzione, contrariamente a quanto aveva dichiarato in precedenza, di lasciare volontariamente il servizio e che il suo nuovo intendimento era stato debitamente comunicato al superiore gerarchico.

20/21 Per un errore di fatto, il ricorrente è stato quindi escluso dall'esame comparativo dei titoli e delle situazioni effettuato dalla Commissione. Questa infatti, persuasa che il ricorrente desiderasse tuttora lasciare il servizio, si è ritenuta dispensata da una difficile scelta ed ha assegnato ai tre posti vacanti gli altri direttori già in carica.

22/23 Il ricorrente è stato di conseguenza esonerato dalle funzioni di direttore e assegnato ad un impiego di consigliere principale, con la precisazione che la

decisione di trasferimento era provvisoria in attesa di un provvedimento definitivo che avrebbe potuto venire adottato nei suoi confronti in forza delle nuove disposizioni statutarie. Il provvedimento avrebbe tenuto conto dei desiderata dei dipendenti che chiedevano volontariamente di venir dispensati dal servizio. La Commissione ha quindi deciso senza poter prendere in considerazione un elemento d'informazione essenziale per il pieno esercizio del proprio potere discrezionale.

24/25 È vero che nelle riunioni del 30 maggio e del 26 giugno 1968 la Commissione ha riesaminato la situazione del ricorrente; che ad entrambe le date essa era al corrente del fatto che questi aveva cambiato parere, ed inoltre essa aveva preso conoscenza delle osservazioni esposte dal ricorrente nella lettera 14 aprile 1968 nonché, prima di adottare la decisione definitiva, di quelle contenute nella lettera 19 giugno 1968.

26/27 Come risulta dal verbale, la decisione del 26 giugno 1968 è stata adottata dopo un riesame del complesso dei fascicoli. Tuttavia gli atti processuali mettono in luce che si è trattato di un esame del complesso dei fascicoli dei dipendenti la cui sorte non era ancora decisa, e che le assegnazioni decise il 20 marzo, almeno per quanto riguarda la direzione dei trasporti, non sono state rimesse sul tappeto.

28 Solo entro questi limiti la situazione del ricorrente è stata raffrontata a quella degli altri dipendenti, ma nel frattempo si era deciso che nel bilancio 1968 sarebbe stato soppresso l'impiego di consigliere principale presso la direzione generale dei trasporti e, data la formazione prettamente specializzata del ricorrente, questo esame comparativo limitato rendeva praticamente inevitabile la sua dispensa dal servizio.

29/31 Il ricorrente deduce ancora che uno dei quattro direttori interessati avrebbe raggiunto l'età della pensione ed avrebbe dovuto lasciare il servizio nel settembre 1968. Ciononostante la Commissione, escludendo il ricorrente, fin dal 20 marzo 1968 aveva affidato a questo direttore una delle tre direzioni rimanenti e la decisione è stata tenuta ferma con l'intenzione di attribuire poi l'impiego ad un dipendente della stessa nazionalità. Egli ravvisa in questo modo di procedere una violazione degli articoli 7 e 27 dello statuto.

32/33 La convenuta « non nasconde che considerazioni relative alla preoccupazione di conservare l'equilibrio geografico tra i direttori della direzione generale trasporti hanno fatto giustamente ritenere poco auspicabile la dispensa del sig. Noël Mayer anziché del sig. Reinarz, che era stato designato come successore del sig. Noël Mayer. D'altro canto, la lettera summenzionata del 22

marzo 1968 dimostra che fin dal 20 dello stesso mese la Commissione aveva ripartito i posti disponibili ispirandosi a questa esigenza.

34/35 Dal combinato disposto degli articoli 7 e 27 dello statuto risulta che per l'assunzione, la promozione e l'assegnazione dei propri dipendenti, la Commissione deve, da un lato, aver riguardo all'interesse del servizio, senza tenere conto della nazionalità degli interessati e, d'altro canto, procedere alle assunzioni secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri della Comunità. Essa concilia questi imperativi quando, a parità di titoli tra i vari candidati, considera la nazionalità come un criterio preferenziale onde mantenere o ristabilire l'equilibrio geografico tra il personale.

36/39 Nel procedere alla razionalizzazione impostale dall'allegato I del trattato di fusione, la Commissione doveva tener conto delle stesse esigenze .Tuttavia l'obbligo di effettuare le assunzioni secondo una base geografica quanto più ampia possibile non dev'essere osservato su un piano ridotto, in seno ad una sola direzione generale. Inoltre, l'articolo 27, n. 3, dello statuto, vieta formalmente di riservare un impiego ai cittadini di un determinato Stato membro. Nella fattispecie, gli elementi del giudizio mettono in luce che un direttore è stato mantenuto in servizio, nonostante fosse ormai prossimo all'età della pensione, soprattutto allo scopo di rendere ancor più agevole la sua sostituzione con un dipendente della stessa nazionalità.

40/41 D'altro canto, la razionalizzazione che doveva effettuare la Commissione consisteva essenzialmente in una sensibile riduzione del numero dei dipendenti, specie del grado del ricorrente. Per principio, non è ammissibile che in questa situazione dei dipendenti in servizio siano esclusi perché in soprannumero, qualora il loro allontanamento dal servizio si risolva entro breve termine nella promozione al loro posto di un dipendente di grado inferiore.

42 In caso contrario si pregiudicherebbero senza necessità assoluta le aspettative di carriera. Nella particolare situazione conseguente all'operazione dettata dal trattato di fusione, il rispetto di questo principio doveva prevalere sulle considerazioni relative alla base ampiamente geografica della composizione del personale delle Comunità.

43/44 Appaiono quindi fondate le censure tratte dall'assenza di esame comparativo e dalla violazone o, quanto meno, erronea applicazione degli articoli 7 e 27 dello statuto. Le decisioni del 20 marzo e 26 giugno 1968 vanno perciò annullate ed è superfluo esaminare le restanti censure dedotte contro le decisioni impugnate.

B — *Sui restanti capi della domanda*

45/46 Il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare ch'egli continuerà ad aver diritto allo stipendio e a tutti i vantaggi del suo impiego. Nella fase orale egli ha chiesto in subordine un'indennità compensativa per il caso che ostacoli insormontabili si dovessero frapporre alla sua reintegrazione.

47/50 A norma dell'articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia della CEE e dell'articolo 38 del regolamento di procedura, l'oggetto della controversia e le conclusioni devono figurare nell'atto introduttivo, il che esclude la possibilità di nuove domande in corso di causa. La domanda d'indennità, proposta per la prima volta nella fase orale, va quindi considerata come tardiva e di conseguenza irricevibile. D'altro canto, spetta alla Commissione, in forza dell'articolo 176 del trattato, adottare i provvedimenti che implica l'esecuzione della sentenza che verrà pronunciata. Non vi è quindi ragione per pronunciarsi né sulla domanda di declaratoria né sulla domanda d'indennità.

Sulle spese

51/52 A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio. La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della CEE, in ispecie gli articoli 173 e 179,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli articoli 7, 27, 29, 90 e 91,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° **Il ricorso è irricevibile nella parte in cui mira all'annullamento della deliberazione del 30 maggio 1968.**

2° **Sono annullate la decisione 20 marzo 1968, con cui si attribuisce al ricorrente un posto di consigliere principale, e quella del 26 giugno 1968, che lo dispensa dal servizio.**

3° **Non vi è motivo di pronunciarsi sui restanti capi della domanda.**

4° **Le spese del giudizio sono poste a carico della Commissione delle Comunità europee.**

Così deciso a Lussemburgo, il 6 maggio 1969.

Mertens de Wilmars Monaco Donner

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 6 maggio 1969.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars